

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2152

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 3 ottobre 2019 (v. stampato Senato n. 1149)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BOTTICI, VANIN, LANNUTTI, CASTALDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, DONNO, LEONE, FERRARA, MAIORINO, MARCO PELLEGRINI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, FREGOLENT, CANDURA, TOFFANIN, CAUSIN, DE POLI, FERRAZZI**

---

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
l'8 ottobre 2019*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965.

2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



\*18PDL0077190\*